

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1996

Provvedimenti urgenti per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico dei centri storici e delle valenze sparse del Parco nazionale del Gargano

ONOREVOLI SENATORI. - Tutta la storia del Gargano può essere letta attraverso la struttura delle sue città e delle innumerevoli valenze sparse rappresentate da chiese, abbazie, eremi, luoghi di sosta e di culto che ricordano crociate in Terra santa e sbarchi di saraceni.

Esse sono simili tra loro nella evoluzione storica ma in fondo diverse nella struttura urbana e nelle tipologie: per ogni centro e per ogni valenza sparsa che si incontra qua e là tra i boschi, pascoli, lunghi valloni, sulla costa, si può seguire un discorso a parte.

Esse sono legate all'agricoltura, alla pastorizia, alla pesca e alla presenza dei santuari, i quali hanno determinato nei vari periodi storici, precisi riferimenti per la conoscenza della storia di tutto il Gargano, che ancora testimoniano. Tutte di remote origini, romane o preromane, hanno visto l'avvicinarsi di longobardi, normanni, svevi, francesi e spagnoli: tutti hanno lasciato tracce tangibili delle proprie leggi, delle proprie culture e dei loro costumi. Ognuno ha lasciato tracce dell'arte e dell'architettura importandola dal nord Europa e dal vicino Oriente.

Ma qui ci sono i segni più commoventi della scuola di decoratori, gli scalpellini della pietra che hanno conservato nei secoli il segreto della loro arte, mentre ora si assiste all'estinzione anche degli ultimi maestri decoratori di quello stile romanico che qui ha dignità di stile puro e trova origine.

L'evoluzione e la trasformazione delle strutture urbanistiche nel Gargano si sono avute attraverso un processo lento, strettamente legato a mutamenti economici, politici e sociali.

L'ampliamento dei centri urbani del Gargano si è avuto intorno al secolo XVII, in conseguenza della caduta della feudalità e del latifondo, conseguentemente alla crisi

del sistema economico agricolo che investì la Puglia e l'intero Mezzogiorno.

Uniche a presentare rilevanza formale e costruttiva sono le architetture religiose mentre lo sviluppo edilizio di questo secolo ha lasciato invariate le strutture urbane delle città. Espressione di questa nuova vitalità in campo urbanistico sono la ridefinizione dei tipi ad uso residenziale, i caratteri costruttivi, l'uso di migliori e più adatti materiali. Caratteristico è il quartiere «Junno» a Monte Sant'Angelo, articolato attraverso l'aggregazione di tipi quasi monocellulari, mentre la struttura urbana di San Marco in Lamis, organizzata su un modello a doppio pettine, denuncia la caratteristica agricola del centro.

Il centro storico di Manfredonia, a struttura viaria ortogonale, è compreso nella cinta muraria del Castello Svevo-Angioino.

L'impianto urbano di Mattinata si differenzia rispetto agli altri centri per la crescita uniforme che ha determinato una struttura edilizia a maglia regolare e la formazione di insule urbane di forma allungata strutturate in un sistema di assi stradali.

Il borgo antico di Vieste si espande lungo tutto il crinale e il litorale della città, definendo in tal modo la posizione geografica più avanzata nell'Adriatico del Gargano.

Peschici e Vico hanno una struttura autofortificata del borgo medioevale, con stradine strette e «mugnali», le scalinate a gradoni esterne per accedere ai piani superiori che caratterizzano tutto l'impianto urbano, il castello in posizione dominante e la cinta muraria, utilizzata in epoche successive per ricavarne abitazioni.

Il presente disegno di legge mira a favorire la conservazione, il restauro e il recupero di un cospicuo patrimonio storico-artistico, di preminente interesse nazionale, mirando alla rivitalizzazione delle funzioni residenziali e terziarie di qualità dello stesso.

Con questa proposta si vogliono rendere concrete le finalità della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394, in particolare per quanto attiene ai metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a rea-

lizzare quella integrazione tra uomo, le sue attività e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il patrimonio urbanistico, architettonico e artistico dei comuni del Parco nazionale del Gargano è di preminente interesse nazionale.

Art. 2.

1. Per la conservazione e la tutela del patrimonio di cui all'articolo 1, l'Ente parco del Gargano, in accordo con le competenti soprintendenze e sentito il comitato regionale per i beni culturali di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, delibera le proposte di intervento. Sulla base di tali proposte, il Ministro per i beni culturali e ambientali approva, con proprio decreto, il piano pluriennale degli interventi da realizzare, indicandone strumenti e procedure attuative.

2. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 1.

Art. 3.

1. L'Università di Bari, anche attraverso apposite convenzioni con consulenti scientifici e con altri istituti universitari e di ricerca, promuove studi, attività di ricerca e l'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento, nonchè di laboratori sperimentali, finalizzati agli interventi di tutela e di restauro previsti dal piano di cui all'articolo 2.

2. Per i fini di cui al presente articolo è stanziata la somma di lire cinquecento milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1999.

Art. 4.

1. L'approvazione del piano di cui all'articolo 2 e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel piano stesso.

2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità cessano nel caso in cui le opere non siano state iniziate nel biennio successivo alla data di approvazione del piano di cui all'articolo 2.

Art. 5.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il periodo 1996-1999 la spesa complessiva di lire 50 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1996, di lire 10 miliardi per il 1997, di lire 15 miliardi per il 1998 e di lire 20 miliardi per l'anno 1999.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1, ad eccezione della somma da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 3, è ripartito nella misura del 40 per cento per interventi di competenza dello Stato e nella misura del 60 per cento per interventi di competenza dell'Ente parco.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1996, a lire 10 miliardi per il 1997 e a lire 15 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

